

## **Relazione Descrittiva sulla proposta di Legge Regionale in materia di Interventi regionali di promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili**

La presente proposta di legge prevede come principale obiettivo favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche, con l'obiettivo di recepire uno strumento normativo per incentivare l'autoconsumo e la generazione distribuita, massimizzando l'efficienza.

Il ruolo strategico crescente in materia di energia da fonti rinnovabili e le importanti ricadute che ne conseguono in termini di rispetto dell'ambiente, di risparmio energetico, di riduzione dei costi dell'energia per gli utenti finali, di sviluppo di tecniche innovative nel settore, fanno sì che il quadro normativo di riferimento sia in continua evoluzione anche per essere al passo con le mutate condizioni economiche del Paese.

Con la Direttiva 2018/2001/UE e la Direttiva 2019/944/UE sono state tracciate, a livello europeo, le linee direttrici in materia, che hanno evidenziano la necessità di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini in materia autoconsumo e accumulo di energia elettrica rinnovabile, così come sulla necessità di mettere in vendita l'energia prodotta eccedente, anche riunendosi in comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, con gli opportuni investimenti nelle reti di distribuzione e una equa condivisione degli oneri di sistema.

Per tali finalità il Parlamento europeo ha previsto che *“Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile senza perdere i loro diritti in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate che ne impedirebbero o scoraggerebbero la partecipazione a una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, a condizione che, per quanto riguarda le imprese private, la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o professionale principale”*.

Nel nostro ordinamento un importante impulso allo sviluppo delle Comunità energetiche era stato già fornito dalla legge n. 221 del 2015 (cd. Collegato Ambientale), dove all'articolo 71, al fine di promuovere a livello sperimentale e sussidiario la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, venivano istituite e promosse cd. *“Oil Free Zone”*, intese come aree territoriali in cui “entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevedeva la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili”. Inoltre la norma prevedeva che le regioni, nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, potessero disciplinare le “modalità di organizzazione delle *Oil free zone*, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia.

Successivamente il concetto di “Comunità energetiche” è stato ripreso nel 2017 con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, con l'adozione della Strategia Energetica Nazionale 2017 (SEN), con il quale è stato anche definito il nuovo ruolo del consumatore. In particolare, la SEN ha individuato la diffusione delle rinnovabili, la generazione distribuita (GD) e l'applicazione sempre più diffusa di Emerge chiaramente come il ruolo del consumatore stia mutando da soggetto passivo a soggetto attivo capace dunque, attraverso scelte sempre più consapevoli, di adattare i propri stile di vita e quindi i consumi in risposta ai cambiamenti climatici, di prezzo dell'energia sul mercato ma anche di offrire servizi di rete a certe condizioni. Questo importante cambiamento in atto è trainato da un'evoluzione tecnologica continua: generazione distribuita, sistemi di accumulo diffusi, elettrificazione dei consumi, modalità di accesso ai dati e alle informazioni. Quest'ultimo aspetto, in particolare, comporterà sempre di più la riduzione dei costi



GIUNTA REGIONALE

---

a vantaggio delle migliori tecnologie disponibili ad un numero crescente di consumatori ai suddetti strumenti.

Le Comunità Energetiche potranno stipulare convenzioni con l'ARERA, per ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia.

Il legislatore statale infatti, con l'approvazione del c.d. *"Decreto Milleproroghe"* (DL 30 dicembre 2019, n 162- art.. 42 bis, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 2020, n 8)) e della delibera di ARERA del 4 agosto 2020 n. 318, ha reso possibile costituire le comunità energetiche rinnovabili (CER), diffuse da anni in Europa e nel resto del mondo, anche in Italia.

Alcune regioni, come il Piemonte, con la L.R. n. 12/2018, e la Puglia, con la L.R. n. 45/2019, si sono dotate di una normativa specifica in materia di comunità energetiche da fonti rinnovabili.

L'obiettivo principale perseguito dalla presente proposta di legge è la promozione e l'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili è la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, Per le suddette finalità di cui al comma, la Regione Abruzzo promuove e favorisce l'attivazione di gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché l'istituzione di Comunità Energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, entrambi previsti e disciplinati dall' articolo 42bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8

L'Intervento normativo si compone di nove articoli. Il primo declina le finalità generali della legge. Il secondo reca le definizioni. Il terzo individua le modalità di costituzione e partecipazione delle CER. Il quarto specifica le funzioni attribuite alle CER. Il quinto contempla le attività che la Regione pone in essere per promuovere la costituzione ed il funzionamento delle CER. Viene in particolare previsto l'impegno della Regione a sostenere finanziariamente la predisposizione di progetti e la realizzazione degli impianti di cui le CER si devono dotare, secondo criteri modalità determinate dalla Giunta regionale nell'ambito delle risorse regionali specificate nell' articolo 7 . L'articolo sei prevede inoltre l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale per la riduzione dei consumi energetici. L'articolo sette contiene le disposizioni necessarie per attuare la legge. L' articolo otto detta le disposizioni finanziarie. L'articolo nove le norme finali.